

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

	Sent	enza n. 43	3/2020 p	ubbl. il 26/02/202
				RG n. 9104/201
		Repert. n.	1490/20)20 del 26/02/202§
N. D. C. 0104/2018				6 : :
N. R.G. 9104/2017	1.3			o C
	MARRIE TALIS)
RE	PUBBLICA ITAI	LIANA		<u>.</u>
IN NOM	E DEL POPOLO	ITALIANO		r C
TRIBUNA	LE ORDINARIO	di BRESCIA		<u> </u>
SEZIONE SPECIA	LIZZATA IN MA	ATERIA D'IM	PRESA	
				ม์ ม มี
Il tribunale, in composizione collegiale nell	e persone dei segue	enti magistrati:		V U V
dott. Raffaele Del Porto]	presidente		C F
dott.ssa Alessia Busato	:	giudice		G ū
dott. Davide Scaffidi	:	giudice relatore		
ha pronunciato la seguente				7
	SENTENZA			6
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g	. 9104/2017 promo	ssa da:		F 040
CONSORZIO TUTELA ACETO BAL	SAMICO DI MO	DENA (C.F)
rappresentata e difesa dall'avv.	e dall'avv	, dall'	avv	,elettivamente
domiciliato presso quest'ultimo, in	, via	;		0
				, C
				ATTORE
	contro			-i- 0 0
ACETIFICIO			(C.F)
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Casi	ni ed elettivamente	domiciliata pres	so l'avv	in,
via;				0 C U
				CONVENUTA
oggetto: tutela I.G.P.; concorrenza slea	le;			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
conclusioni:				
per l'attrice:				ш Э
I. Accertare, per le ragioni di fatto e di diri	itto esposte in prem	nesse, che l'uso	da parte della	a convenuta delle
denominazioni «BALSAMICO DI MEL	A» e «BALSAMI	CO DI MELE»	per i prodot	ti di cui in parte
narrativa costituisce evocazione della IGP	«Aceto Balsamico	di Modena» ai	sensi dell'art.	ATTORE
				pagina 1 di 9

Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017

lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 e, comunque Republica Intri 490/2020 RG n. 9104/2017

lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 e, comunque Republica Intri 490/2020 RG n. 9104/2017

li. Accertare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premesse, che l'uso da parte della convenuta delle denominazioni «BALSAMICO DI MELE» per i prodotti di cui in parte marrativa è in contrasto con il Reg. UE 1169/11 e costituisce, per tale ragione, atto di concorrenza sleale nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 2598 c.c.;

II. Inibire alla convenuta l'uso, anche nella comunicazione pubblicitaria e promozionale, la produzione e la commercializzazione del prodotto di cui è causa recante il nome «BALSAMICO DI MELE» o «BALSAMICO DI MELE» ordinandole di ritirare dal commercio entro prefiggendo termine tutti i prodotti che recano la suddetta denominazione.

IV. Fissare in Euro Mille (€ 1.000,00) la somma dovuta per ogni violazione dell'imbitoria di cui al punto III, e così, per la precisione, per ogni clicine a cui vengano venduti i prodotti oggetto dell'imbitoria e per ogni singolo prodotto venduto, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esseuzione della sentenza medesima.

V. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per una volta e a caratteri normali, sul Corriere della Sera o altro quotidiano a diffusione nazionale, a cura dell'attore e a spese dellaconvenuta.

VI. Condannare la convenuta, anche previa sentenza di condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e remissione in istruttoria per la liquidazione, al risarcimento del danni nell'importo che risulterà dovuto ad esito dell'istruttoria in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano secondo i criteri di cui all'art.

228 secondo comma C.p.i. e/o in via equitativa.

VII. Condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio oltre 15% spese generali. I.V.A e C.P.A. di legge".

Per la convenuta:

"IN VIA PREGIUDIZI



Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017

Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017 registrata laddove utilizzato per prodotti non registrati, qualor Repet LcOm 1490/2016/02/2020 grafici o verbali o di altra natura idonei a richiamare alla mente del consumatore la denominazione registrata. Se gli artt. 28 e 30 del Trattato Ce (TFUE), con riferimento alle disposizioni del regolamento Ce n. 1151/12 e alla luce dei principi espressi dalla stessa Corte di Giustizia debbano essere interpretati nel senso che non sia possibile riservare in via esclusiva i termini generici / descrittivi costituenti una indicazione geografica protetta composta laddove utilizzati per designare un prodotto comparabile con quello oggetto di tutela.

IN VIA PRINCIPALE

Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.

All'esito, per tutti i motivi illustrati, condannare parte attrice, in persona del legale rapp.le pro tempore, ai sensi dell'art. 96 Cpc, per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave al risarcimento dei danni subiti dalla Società convenuta nella misura anche equitativamente determinata.

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite".

FATTOE PROCESSO

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena "Consorzio"), consorzio di produttori di condimenti alimentari recanti la denominazione "Aceto Balsamico di Modena" I.G.P., ha chiesto di inibire ad Acetificio __________ ("Acetificio") l'utilizzo del termine "balsamico" per contrassegnare i prodotti commercializzati dalla convenuta, consistenti in aceto di mele contenuto in bottiglie di vetro.

A fondamento delle sue pretese, parte attrice ha dedotto che l'utilizzo del termine "balsamico" per identificare il condimento prodotto dalla convenuta, comparabile per genere alimentare all'aceto balsamico di Modena ma non conforme al disciplinare previsto per il riconoscimento della relativa LG.P., nonché privo di proprietà balsamiche, integra, alla luce delle modalità concrette con cui il condimento dalla convenuta vicene commercializzato, la fattispecie dell'evocazion



loro tanto l'Aceto Balsamico di Modena IGP quanto il "Balsamico di mele".

RG n. 9104/20137



2 SCAFFIDI DAVIDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3d01569c048806e66394dca50494b13 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Seria

Sulla base della disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le questioni relative

alla protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata rientrano nell'ambito di una valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un'analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati (cfr. sentenza del 12 settembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI – Biraghi, T-291/03, punti 65-67).

Secondo l'impostazione consolidata della giurisprudenza comunitaria (in tal senso, cfr. sentenze del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97, EU:C:1998:274, punto 38, nonché del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C-132/05, EU:C:2008:117, punto 30) spetta al giudice nazionale verificare in primo luogo se nell'utilizzo dei termini impiegati per designare un determinato prodotto ricorra la presenza di una parte di una denominazione protetta e, in secondo luogo, se il consumatore sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, al prodotto che beneficia della denominazione protetta.

Nel caso in esame, quest'ultima tipologia di analisi risulta assorbita dal recente intervento della Corte **di Giustizia** (CGUE, 4 dicembre 2019, causa C-432/18 Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / Balema GmbH), la quale ha affermato che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel registro delle indicazioni geografiche protette deve essere interpretato nel senso che «la protezione della denominazione in questione non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa». In altre parole, i termini non geografici di tale IGP, ossia "aceto" e, per quel che rileva in questa vicenda, "balsamico", nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare della protezione riconosciuta all'IGP.

Il termine utilizzato per designare il prodotto commercializzato da Acetificio incorpora esclusivamente la parte "balsamico" della indicazione protetta e, in quanto tale, non è suscettibile di evocare nella mente del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alcun riferimento all'indicazione geografica di provenienza ("di Modena").

Identici esiti interpretativi valgono anche laddove – sebbene non sussistano i presupposti per procedere ad una simile indagine – in ipotesi si voglia comunque esaminare congiuntamente l'insieme degli elementi fattuali allegati dall'attore a fondamento delle sue pretese.

Le allegazioni attoree alla stregua delle quali: a) per il prodotto di Acetificio è stato utilizzato il riferimento al vocabolo "balsamico", in via sostantivata; b) l'aceto della convenuta viene distribuito in bottiglie di vetro di formato analogo a quelle con cui viene distribuito l'aceto balsamico di Modena; c) la presenza, sul packaging dell'aceto della convenuta, di un'etichetta recante al suo interno motivi grafici asseritamente evocatorii della forma dei "certificati"; d) la distribuzione del condimento di parte convenuta attraverso gli stessi canali commerciali dell'aceto balsamico di Modena; e) la messa in commercio del prodotto di



Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017

Acetificio a un prezzo simile a quello di vendita dell'aceto Record di Modeno (1970) (1970

Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017

Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017

La doglianza attorea si fonda sul presupposto - in vero errato Repetits da 1499/2023 pubbl. il 26/02/2020 al significato da attribuire al termine in esame - che il carattere "balsamico" di un prodotto possa essere predicato soltanto laddove quest'ultimo, in ragione delle qualità organolettiche detenute, presenti proprietà curative. Parimenti erronea, per le medesime ragioni, la ricostruzione attorea che ritiene conforme ai criteri di veridicità dell'informazione la spendita della qualità "balsamica" esclusivamente in presenza di un'attribuzione storica del suddetto curattere in ragione delle proprietà curative ravvisate nel corso della tradizione.

Il prodotto commercializzato dalla convenuta - giova ribadirlo nella prospettiva censurata dalla convenuta che viene ora in esame - è un aceto di mele, identificato come tale sulla base delle informazioni complessive adeguatamente rese nell'etichettatura, a prescindere dall'utilizzo sostantivato o meno del termine "balsamico", ed è un aceto balsamico nella misura in cui, per la sua composizione e le qualità organolettiche detenute, presenta un gusto agrodolce.

Con riguardo alle contestazioni sollevate dal Consorzio attore è legittimazione del regolamento (UE) 1169/2011, peraltro, rileva il collegio che il consorzio attore è legittimazione del revindicità delle informazioni volontariamente rese ai consumatori soltanto nella misura in cui una simile violazione integri una forma di concorrenza sleale in suo pregiudizio, posto che la legittimazione dell'ente consegue, ai sensi dell'art. 2601 c.c., soltanto alla lesione di un diritto soggettivo proprio, per avere il concorrente ostacolato l'opera ricompresa nei fini istituzionali (promuovere il commercio e la diffusione del prodotto), nell'interesse generale e indifferenziato di tutti i consorziati; non sussiste, dunque, una legittimazione, ne alcun interesse a digire, del consorzio per il rispetto della legalità da parte della convenuta. In questa ottica. Pattor



Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017

Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 9104/2017

Le argomentazioni relative ai profili di confusorietà tra i profice dell'application formalità dell'application della profili di confusorietà tra i profice dell'application formalità dell'application della convenuta comunque infondate: in primo luogo, gli elementi di illiceità affermati (ad esempio, distribuzione attraverso i medesimi canali, in contenitori simili tra loro, a prezzi simili) attengeno a profili ai quali l'ordinamento riconosec rilevanza nell'ambito dell'2598 n. l c.e. limitatamente alla tutela dei segni distintivi, e non delle IGP, e pertanto sotto questa angolatura non possono ritenersi conferenti in questa sede.

In secondo luogo, gli elementi fattuali complessivamente dedotti non rilevano nemmeno ai sensi delle ulteriori ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., nemmeno in punto di contrarietà alla correttezza commerciale esigibile: i contentitori in cui vengono distributi tanto i prodotti delle consorziate quanto i prodotti della convenuta sono contenitori di relevane alla stregua del fenomeno del c.d. "look-alike" (ad esempio per quanto riguarda le deduzioni in ordine ai moivis grafici dell'etichetta dell'aceto balsamico di mele); il fatto che i condimenti alimentari delle consorziate e della convenuta vengano distributi attraverso i medesimi canali commerciali non è certamente circostanza significativa, posto che si tratta in entrambi i casi di prodotti riconducibili allo stesso genere alimentare; la collocazione dei suddetti condimenti sui medesimi scaffai di un supermercato, peraltro, non costituisee circostanza imputabile al produttore, ne appare logicamente ingiustificata, data per l'appunto l'identità di genere merceologico; infine, del tutto irrilevante è la mera vicinanza tra i rispettivi prezzi di vendita (50 C, 55 C al litro), non essendo il prezzo un elemento intrinseco del prodotto che possa dispiegare nella mente del consumatore un'incidenza preminente sulla scelta di acquisto laddove i rispettivi prodott



Sentenza n. 433/2020 pubbl. il 26/02/2020

RG n. 9104/2017